

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 21 dicembre 2023

D.g.r. 18 dicembre 2023 - n. XII/1577

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli Aiuti di stato dell'intervento SRD15

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Richiamati:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023, che dispone sulle modalità attuative e di finanziamento dell'Intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» a livello nazionale;
- la d.g.r. n. XI /7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), che dispone come attuare l'Intervento SRD15 secondo le specificità e il budget su scala regionale;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC che esulano dal settore agricolo, come le disposizioni sul settore forestale, incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrate ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Richiamati pertanto:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Considerato che ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione gli aiuti al settore forestale possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Valutato che, al fine di consentire l'emanazione del bando attuativo dell'Intervento SRD15 nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario integrare le schede di intervento di livello nazionale e regionale con le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del citato Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Dato atto, inoltre, che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazio-

ne del Regolamento;

Precisato quindi che:

- al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD15 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC della Regione Lombardia 2023 - 2027» contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento e che integra le disposizioni degli allegati B «Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027» e C «Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027», anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare all'intervento SRD15;
- in data 5 dicembre 2023 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 6 dicembre 2023, è stato registrato il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD15» con il n. SA.110625 (2023/XA);

Considerato che:

- in data 23 agosto 2023 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha notificato alla Commissione europea le proposte di modifica alle schede degli Interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027, tra cui dell'Intervento SRD15;
- in data 22 novembre 2023 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche alle schede degli Interventi del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione europea;

Preso atto che il Responsabile dell'Intervento SRD15, individuato con decreto 11427 del 28 luglio 2023, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- approvare, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP e al CSR ad essa notificate in data 23 agosto 2023 e delle modifiche al CSR approvate dal Comitato di Monitoraggio Regionale in data 22 novembre 2023, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD15 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC della Regione Lombardia 2023 - 2027», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano degli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;
- attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.110625 (2023/XA);
- intraprendere ogni misura necessaria conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione delle modifiche di cui al punto 1 da parte della Commissione europea;

- dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile dell'intervento SRD15 ai sensi del decreto 11427 del 28 luglio 2023, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art 1. par. 4 e par. 5 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Dato atto che il contributo concesso nell'ambito del regime di aiuto SA.110625 (2023/XA) verrà concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Stabilito, altresì, di demandare al dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» i compiti relativi alle verifiche prepedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito, nella seduta del 28 novembre 2023, il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C della d.g.r. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

Considerato che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP e al CSR ad essa notificate in data 23 agosto 2023 e delle modifiche al CSR approvate dal Comitato di Monitoraggio Regionale in data 22 novembre 2023, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD15 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC della Regione Lombardia 2023 - 2027», parte integrante e sostanziale al presente atto, quale integrazione delle schede di intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano degli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.110625 (2023/XA);

3. di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;

4. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione delle modifiche di cui al punto 1 da parte della Commissione europea;

5. di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 21 dicembre 2023

to (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, nonché di demandare al medesimo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 115/2017 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Intervento, di cui al precedente punto 5., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A

Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD15 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Reg. (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Reg. (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Reg. (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione",

- 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 50 "Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
 - la Legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
 - il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
 - la l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
 - la D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali.

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli "Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 50 e al capo I del Regolamento.

Ai sensi dell'art 1. par. 4 e par. 5 del Regolamento non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Il Regolamento, all'art. 4 par. 1, lett. s), stabilisce la non applicabilità del medesimo agli aiuti individuali di cui all'art. 50 il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di € 7,5 milioni per progetto di investimento.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario

ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

L'art. 50 del Regolamento stabilisce che:

- per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali (paragrafo 2);
- gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa (paragrafo 3).

COSTI AMMISSIBILI E INTENSITA' DEGLI AIUTI

Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Ai sensi del medesimo articolo, salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

- i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante.

Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Ai sensi del paragrafo 8 dell'art. 50, l'intensità di aiuto è limitata al 65% dei costi ammissibili. Ai sensi del paragrafo 9 dell'art. 50, l'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80% per gli investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere e), f) e g) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

ALLEGATO B - Estratto del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023 - 2027

SRD15 - investimenti produttivi forestali

Codice intervento (SM)	SRD15
Nome intervento	investimenti produttivi forestali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

*1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale*Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. Attivano l'intervento le seguenti Regioni e P.A.:

	Ab ruz zo	Ba sili cat a	Cal abr ia	Ca mp ani a	Em ilia - Ro ma gn a	Fri uli - Ve nez ia Gi uli a	La zio	Lig uri a	Lo mb ard ia	Ma rch e	Mo lise	Pie mo nte	Pu gli a	Sar deg na	Sic ilia	To sca na	P. A. Bol zan o	P. A. Tr ent o	U mb ria	Val le d' Ao sta	Ve net o
SI		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
NO	X										X				X						

Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le Regioni e PA. e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì

E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	Qualificante	Sì
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici	Complementare	In parte
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale

R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;
- Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;
- Promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;
- Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);
- Migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;

g) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;

h) Incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Tali finalità saranno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:

SRD15.1) Interventi selvicolturali;

Investimenti volti migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco e connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare una silvicoltura produttiva e sostenibile e piantagioni legnose produttive garantendo al contempo obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico.

SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti;

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

a) opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;

b) l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;

c) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;

d) interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;

e) interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale;

f) l'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;

g) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;

h) interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;

i) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

(omissis)

Le Regioni e P.A. possono concentrare l'intervento su una o più delle Azioni di interesse nazionali riconoscendo un sostegno diretto a realizzare investimenti in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e necessari per promuovere una silvicoltura sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.

Regione/P.A.	Azioni di interesse nazionale		Giustificazioni regionali delle azioni non attivate
	SRD15.1) Interventi selvicolturali;	SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti;	

(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Lombardia	NO	SI	L'azione SRD15.1 è finanziata con fondi regionali (legge regionale 31/2008)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento nel perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5 risponde rispettivamente ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E.1.1 Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali (OS.2), E.1.2 Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole (OS.2), E.2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale (OS.4), E.2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti (OS.4) Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (OS.4), E.2.4 – Implementare piani ed azioni volti a aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, E.2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS.5), E.2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici (OS5)

L'intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese, in particolare per le per le aree montane e interne, e un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027. Tuttavia, l'intervento assume delle specificità attuative a livello regionale in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche.

Collegamento con i risultati

Le Azioni indicate forniranno un contributo diretto e significativo per il raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.18: Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale ed R.39 CU - Sviluppo dell'economia rurale Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi ambientali e di investimento per le foreste, il settore forestale (SRA27, SRC02, SRA31, SRD12, SRA28 e SRE03), e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso.

Il sostegno della presente scheda è cumulabile con gli interventi a superficie del presente Piano (SRA27, SRC02). Le Regioni e le P.A definiscono i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse operazioni.

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente Piano.

Principi di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

Le Regioni e P.A al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento possono riconoscere, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, i seguenti Principi di selezione da cui discendono i criteri di selezione:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

P02 - Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P04 - Dimensione economico dell'intervento

P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati**P06 - Localizzazione delle aziende beneficiare****P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat****P08 – Altro**

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione.

(omissis)

Regioni/P.A.	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
Lombardia	SI	SI	SI			SI		
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 – Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione* e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

C03 – Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01, quindi l'attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.

(omissis)

C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;

C05 – I beneficiari di cui al punto C02 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel piano di investimento “Piano di investimento” di cui al CR01;

C06 - Le AdG possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari. In particolare, le Regioni:

Regione/P.A.	C06 - Le AdG regionali possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari
(omissis)	(omissis)
Lombardia	Per gli investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione strutturale (macchine e attrezzature) è richiesto: - l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive per le macchine e attrezzature necessarie alle attività di taglio, allestimento ed esbosco; - codice ATECO A.02 o C.16 per le macchine e attrezzature necessarie alla prima lavorazione del legname.
(omissis)	(omissis)

* La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets);

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

CR01 -Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 -Le Azioni interessano ove pertinente, le superfici forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio nazionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e Province Autonome con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto;

CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.);

CR04 -(omissis)

CR05 -Sono ammissibili (omissis) per l'azione SRD15.2), gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

CR06-Per interventi di *prima trasformazione** si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti:

- a) investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi, senza nessuna limitazione nell'importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall'AdG competente nella procedura di attivazione;
- b) investimenti in macchinari pari o inferiori a €1.400.000 per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- c) investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.
- d) microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno;

Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) No 995/2010

(omissis)

CR07 - Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro. Il predetto limite minimo è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni:

Regione/PA	SRD15.1)	SRD15.2)	Giustificativo criterio
	Interventi selvicolturali;	Ammodernamenti e miglioramenti;	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
Lombardia	Non attiva azione	€ 25.000	Demarcazione tra misure attivate con fondi regionali (l.r. 31/2008) e interventi del PSP
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

CR08 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

CR09 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

(omissis)

Per la Regione Lombardia le spese generali possono essere avviate dopo la pubblicazione dell'invito a presentare domanda. (omissis)

CR10 -(omissis)

Impegni inerenti le operazioni:

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto dell'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l'attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; Per Regione Lombardia il periodo di impegno parte dalla data di pagamento del saldo ed è pari a 10 anni.

IM03- non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente; Per Regione Lombardia Calabria, ed Emilia Romagna l'impegno sulla stabilità dell'intervento ha inizio dall'erogazione del saldo e non dalla presentazione della domanda di saldo.

IM04 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori impegni inerenti le operazioni. (omissis)

Altri obblighi

OB01 -Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

OB02 - (omissis)

Principi generali di ammissibilità delle spese

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del presente Piano.

Vigenza temporale delle spese

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.

Categorie di spese ammissibili:

SP03 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del presente Piano, le Regioni e P.A riconoscono per questo intervento adottano anche le seguenti specifiche, rispetto alle quali possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili

Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali;

Spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilitazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia;

Spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture ed infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo;
Spese di acquisto di terreni forestali per un importo inferiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di provenienza e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);
Spese di acquisto di fabbricati e terreni con le limitazioni previste e riportate nel capitolo 4 del presente piano;
Spese non ammissibili
Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;
Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
Spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.

(omissis)

Contributi in natura:

SP05- Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.

Cumulabilità degli aiuti:

SP06- Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente Piano.

Erogazione di anticipi:

SP07- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano.

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti
 Le operazioni attuabili sono conformi:
 Alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione obbligatori su tutta la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile;

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

- Sovvenzione**
- Strumento finanziario**

Tipo di pagamenti

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- costi unitari
- somme forfettarie
- finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR
(omissis)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata in relazione alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competente, prevede un sostegno a copertura di parte dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti produttivi previsti dalle Azioni di interesse Nazionale.

L'intensità di aiuto per le operazioni di investimento fino al 65% del valore della spesa ammissibile, L'aliquota del sostegno viene aumentata fino all'80% per gli investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 73, paragrafo 4, come specificato nei documenti regionali e delle Province autonome:

· lettera d), contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

· lettera e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;

· lettera f), contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

· **le spese effettivamente sostenute**, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezzi regionali vigenti.

· **le spese valutate in base a costi standard regionali** debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie,

Le seguenti Regioni e P.A adottano un tasso di contributo, forma e tipo del sostegno differente in relazione al contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico:

Regione/PA	AZIONE	Tasso di sostegno	Forma del sostegno (dettaglio regionale)	Tipo sostegno (dettaglio regionale)	
			Sovvenzione in conto capitale	Rimborso di spese effettivamente sostenute	Costi standard
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
Lombardia	SRD15.1)	Non attiva l'azione			
	SRD15.2)	40%	SI	SI	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

• Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:

· imputabili ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;

· pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;

· congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;

· necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

(omissis)

Spiegazione supplementare

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza.

Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell'intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come Notifica, ABER e de minimis da parte delle singole AdG.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

N.P.

Additional information:

N.P.

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti

L'investimento comprende l'irrigazione?

Sì No

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto (espresso in %)

N.P.

Dettagli sui diversi risparmi idrici potenziali a seconda del tipo di impianto o di infrastruttura (se del caso)

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti (che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono), quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in %

N.P.

Ripartizione regionale

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

Allegato C – Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

SRD15 - Investimenti produttivi forestali

Descrizione

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi Specifici 2, 4 e 5, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale. Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- a. Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;
- b. Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;
- c. Promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;
- d. Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (ES);

Tali finalità saranno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare la seguente azione di interesse nazionale:

• **Azione SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti:**

È previsto il sostegno per investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. Gli investimenti sono, quindi, volti a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- opere di ammodernamento, riconversione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;
- l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di taglio, allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
- l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;
- interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;
- l'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;
- interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzarne la strategia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRD15		Investimenti produttivi forestali		Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		Titolo intervento		Attivato da Regione Lombardia	No	<input type="checkbox"/>
Spesa Pubblica	4.000.000,00 €		Contributo del FEASR		1.628.000,00 €	
Indicatori di Risultato - R	R.18 R.39		Indicatori di Output - O		0.24	

Principi di selezione

Principi di selezione	
Codice	Descrizione
P01	Finalità specifiche degli investimenti
P02	Caratteristiche territoriali
P03	Caratteristiche del soggetto richiedente
P06	Localizzazione delle aziende beneficiarie

Criteri di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
C01	Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale
C02	Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della <i>prima trasformazione</i> ³⁰ e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
C03	Le Grandi Imprese sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01; quindi, l'attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso
C04	I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti
C05	I beneficiari di cui al punto C02 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel piano di investimento di cui al CR01
Beneficiari - altri criteri specifici regionali	
Codice	Descrizione
SRD15_C_LOM_01	Per gli investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione strutturale (macchine e attrezzature) è richiesto: <ul style="list-style-type: none"> l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive per le macchine e attrezzature necessarie alle attività di taglio, allestimento ed esbosco codice ATECO A.02 o C.16 per le macchine e attrezzature necessarie alla prima lavorazione del legname
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR01	Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti nelle disposizioni attuative e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà

³⁰ La *prima trasformazione* comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets)

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 21 dicembre 2023

	essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente
CR03	Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvopastorale aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.)
CR05	Sono ammissibili per l'azione SRD15.2), gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.
CR06	Per interventi di <i>prima trasformazione</i> si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti: <ol style="list-style-type: none"> investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi, senza nessuna limitazione nell'importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato nelle disposizioni attuative; investimenti in macchinari pari o inferiori a 1.400.000 € per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra; microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno. Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Reg. (UE) n. 995/2010
CR07	Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 25.000 euro .
CR09	Regione Lombardia: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese generali preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda

Categorie di spese ammissibili

Spese ammissibili – specificità regionali	
Spese di acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilitazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia	
Spese di realizzazione e/o acquisizione delle strutture ed infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo	
Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di licenze	
Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature)	
Spese non ammissibili – specificità regionali	
Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive	
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo	
Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati	
Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti	
Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione	
Spese per l'adesione di sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato	
Spese per l'acquisto di fabbricati e terreni	
Spese inerenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia destinata alla vendita	
Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali	

Impegni e altri obblighi

Impegni	
Codice	Descrizione

IM01	Regione Lombardia: Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa dalla Regione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe approvate
IM02	a non cambiarne per un periodo di 10 anni successivo alla erogazione del saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l'attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
IM03	non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla erogazione del saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente;
Altri obblighi	
Codice	Descrizione
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/129

Gamma del sostegno

Forma di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione in conto capitale	
Tipo di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Rimborso di spese effettivamente sostenute	
Intensità di aiuto	Tasso di sostegno	40%
Aiuti di Stato	<input type="checkbox"/> Notifica <input checked="" type="checkbox"/> ABER <input type="checkbox"/> GBER <input type="checkbox"/> de minimis	
Anticipi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, 50%	

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)

LEADER: No.

Cooperazione: No.